ISTITUZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

Art. 2

Celebrazioni istituzionali

In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternita' tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attivita' didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi
Estremi	Legge 8 ottobre 2025, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-festa-nazionale-di-san-francesco-d-assisi/art-2-celebrazioni-istituzionali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it